



AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA REGOLARIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI E/O DEGLI ACCESSI SU STRADA CON OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(art. 22 D.L.gs. n. 285/1992, n. 285 - “Nuovo Codice della strada”)

(art. 46 D.P.R. n. 495/1992 - “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada”)

(Deliberazione della Giunta Comunale n. 514 del 21/11/2024)

VISTO il **D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285** recante il “Nuovo Codice della strada”, con specifico riferimento all’**art. 22**, il quale, rubricato sotto il titolo “**Accessi e diramazioni**”, recita testualmente:

- 1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.*
- 2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.*
- 3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.*
[...omissis]

VISTO il **D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495** recante il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada”, con riferimento all’**art. 46**, il quale, rubricato il titolo “**Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile**”, dispone:

- 1. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.*
- 2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:*
 - a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;*
 - b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;*
 - c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.*
- 3. Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 37), del Codice, rientrino nella definizione dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura II.78. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo e il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto all'articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo 507/93.*
- 4. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. È consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.*

5. È consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma 2. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione.

6. I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del Codice.

VISTO il **D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507**, rubricato sotto il titolo "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.", **come modificato dalla 27 dicembre 2019, n. 160** ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"), la quale, ai sensi dell'**art. 1, comma 847**, ha disposto che "Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68."

RICHIAMATA la **Deliberazione della Giunta Comunale n. 115 dell'11/03/2021**, avente per oggetto "Regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge n. 160/2019 – articolo 1, commi 816, 836 e 846-847), approvato con delibera di C.C. n. 85 del 29/12/2020 – Esonero pagamento passi carrabili, ai sensi dell'art. 7 del regolamento", con la quale la G.C. deliberava di "avvalersi di quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 46 del suddetto Regolamento e, per l'effetto, di prevedere l'esonero sull'intero territorio comunale del pagamento del "canone comunale" per le occupazioni effettuate con i passi carrabili, con decorrenza di applicazione delle presenti disposizioni a far data dal 01 gennaio 2021, in modo da consentire una continuità di esenzione con le norme regolamentari previgenti."

VISTA la **Deliberazione della Giunta Comunale n. 514 del 21/11/2024**, avente per oggetto "Regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge n. 160/2019 – articolo 1, commi 816, 836 e 846-847), approvato con delibera di C.C. n. 85 del 29/12/2020 – **REVOCA delibera di C.M. n. 115 del 11/03/2021** – Pagamento dei passi carrabili sul territorio comunale – Provvedimenti.", con la quale la Giunta Comunale ha deliberato di:

- "revocare la **Deliberazione della Giunta Municipale n.115 del 11/03/2021** e, per l'effetto, **a decorrere dal 01° Gennaio 2025**, sull'intero territorio comunale assoggettare al pagamento del canone le occupazioni con passi carrabili dal punto di vista del pagamento della tassa comunale avvalendosi di quanto normato dall'articolo 46 del Regolamento CUP approvato con la **Deliberazione del Consiglio Comunale n.85 del 29/12/2020**;
- di individuare, come individua, con decorrenza immediata, l'**Area Polizia Municipale** alla quale attribuire la competenza in materia di istruttoria e rilascio autorizzazioni/concessioni per i passi carrabili ai sensi dell'art.22 CdS - art.44, 56 e 46 del Regolamento di esecuzione CdS;
- di stabilire che, **entro la data del 31 Gennaio 2025**, il **Funzionario Responsabile dell'Area E.Q. Polizia Municipale** proceda al censimento dei passi carrabili presenti sul territorio comunale (ex art. 22 CdS - ex art. 44, 56 e 46 del Regolamento di esecuzione CdS) al netto di quelli già autorizzati con provvedimento formale rilasciato dall'ente comune e che espongono il cartello conforme al Codice della Strada nonché, **entro il 31 dicembre 2024 proceda con avviso pubblico finalizzato alla regolarizzazione dei passi carrabili esistenti non autorizzati, assegnando il termine del 31 gennaio 2025 entro cui presentare la richiesta di regolarizzazione**".

RICHIAMATO il Regolamento per l'Applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione pubblicitaria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 29/12/2020, il cui **articolo 46**, rubricato sotto il titolo "**Passi carrabili e accessi a raso**", al **comma 1** dispone che "**Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della strada sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.**"

ATTESA la necessità di procedere alla compiuta e tempestiva attuazione della **Deliberazione della Giunta Comunale n. 514 del 21/11/2024**, al fine precipuo di consentire a chiunque abbia esigenza di utilizzare all'interno del territorio comunale uno o più passi carrabili oppure di avvalersi di divieti di sosta, di servirsene in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia, sopra compiutamente illustrate.

RAVVISATO altresì l'interesse dell'Amministrazione Comunale di assicurare il legittimo, regolare e trasparente utilizzo delle strade pubbliche.

VISTA la **Legge 07 agosto 1990, n. 241** recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii.

VISTO il **D.Lgs. 18/08/2000, n. 267** recante il *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* (T.U.E.L.), con specifico riferimento all'art. 107 rubricato sotto il titolo *“Funzioni e responsabilità della dirigenza”*.

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO, il **Funzionario Responsabile dell'Area E.Q. Polizia Municipale**,
con il presente

AVVISO PUBBLICO

INVITA

tutti i titolari degli accessi a raso su strada, fondo o area laterale a filo con il piano stradale, insistenti nel territorio del **Comune di Capaccio Paestum** e finora esentati dal pagamento del relativo canone, **a presentare formale istanza di regolarizzazione del passo carrabile**, preordinata ad ottenere il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione o il rinnovo della concessione scaduta.

La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 31 gennaio 2025 al protocollo generale del Comune di Capaccio Paestum, utilizzando l'**apposito modello** che sarà gratuitamente disponibile:

- **in formato PDF** sul sito istituzionale del Comune di Capaccio Paestum, nella Sezione **“POLIZIA LOCALE”**;
- **in formato cartaceo** presso gli uffici del Comando di Polizia Municipale, siti in località Capaccio Scalo, Viale della Repubblica.

Il settore preposto del Comando di Polizia Municipale, previa istruttoria, valuterà caso per caso la sussistenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione.

In caso di **esito positivo**, il settore preposto del Comando di Polizia Municipale rilascerà all'interessato idoneo provvedimento autorizzatorio a firma del sottoscritto Funzionario, prevedendo altresì l'apposizione dello specifico segnale stradale previsto dall'**art. 120, comma 1, lett. e) del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495** recante il *“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada”* (**Figura II.78**), sulla parte alta del quale dovrà essere indicato l'ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione e individuato nel **Comune di Capaccio Paestum**, mentre in basso dovranno essere indicati il **numero e l'anno del rilascio dell'autorizzazione**.

La mancata indicazione dell'ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto.

In caso di **esito negativo**, il settore preposto del Comando di Polizia Municipale comunicherà all'interessato motivato provvedimento di diniego del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione. Le istanze incomplete potranno essere rettificare attraverso la compiuta e tempestiva produzione della documentazione integrativa richiesta dal Comando di P.M.

L'obbligo di presentazione della **domanda di regolarizzazione dei passi carrabili entro il 31 gennaio 2025** grava su tutti i proprietari, locatari, affittuari, comodatari, usufruttuari di immobili; per i condomini, la domanda deve essere presentata dall'amministratore condominiale.

In caso di comproprietà dell'immobile, l'istanza potrà essere presentata da uno solo dei proprietari, ma dovrà essere corredata dalla sottoscrizione di tutti gli altri comproprietari.

AVVERTE

che, **decorso inutilmente il termine del 31 gennaio 2025 previsto per la presentazione delle domande**, il personale appartenente al Comando di Polizia Municipale procederà d'ufficio con le dovute verifiche preordinate a verificare l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, sopra compiutamente illustrate. In caso di irregolarità e/o inadempimento da parte dei soggetti tenuti, salvo che il fatto costituisca reato, il personale appartenente al Comando di Polizia Municipale provvederà a contestare l'illegittima occupazione di suolo pubblico, con applicazione in capo al trasgressore delle previste sanzioni amministrative, di seguito indicate:

- applicazione d'ufficio del canone unico patrimoniale, maggiorato delle sanzioni;
- accertamento della violazione dell'**art. 22** del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 recante il "*Nuovo Codice della strada*", con applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai **commi 11 e 12** e altresì della sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Gli interessati potranno richiedere ulteriori informazioni presso gli uffici del Comando di Polizia Municipale, siti in località Capaccio Scalo, Viale della Repubblica, utilizzando i contatti di seguito indicati:

- tel: **0828.723599**
- mail: **polizia.locale@comune.capaccio.sa.it**
- PEC: **polizia.locale@pec.comune.capaccio.sa.it**

Lo sportello del Comando di Polizia Municipale è aperto al pubblico tutti i giorni, nelle fasce orarie di seguito indicate:

- **dalle ore 08:30 alle ore 12:30;**
- **dalle ore 15:00 alle ore 20:00.**

Al fine di garantirne la compiuta conoscenza da parte degli interessati, il presente **AVVISO PUBBLICO**

- **è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Capaccio Paestum;**
- **è affisso in copia cartacea negli appositi spazi istituiti nel territorio comunale.**

Capaccio Paestum, 12 dicembre 2024

**Il Funzionario Responsabile
dell'Area E.Q. Polizia Municipale
Cap. di P.M. Sofia Anna Strafella**

*(firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)*